CAMERA DEI DEPUTATI N. 2546

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(LAURICELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

—

Modifiche alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8

Seduta del 28 novembre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, ha dettato le norme per il « trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici » ed ha altresì previsto, in una tabella allegata al provvedimento, il contingente di personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici da trasferire alle 15 regioni a statuto ordinario per essere poi inquadrato nei rispettivi ruoli regionali e di conseguenza cancellato dai ruoli del personale dello Stato.

Tale tabella è suddivisa in tre parti.

Nella parte prima è indicato il contingente di personale di ogni singolo ruolo, che, trovandosi in servizio alla data del 31 marzo 1972, presso i Provveditorati alle opere pubbliche e gli uffici del genio civile – servizi generali – e svolgendo mansioni trasferite alle regioni a statuto ordinario, doveva essere posto di diritto, a disposizione di esse.

Nella parte seconda è indicato il contingente di personale suddiviso sempre per ruoli che, manifestando il desiderio di transitare nei ruoli regionali e prestando servizio in uffici periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici non passati alle regioni o presso uffici centrali che trattavano materie devolute alla competenza delle regioni, poteva essere messo a disposizione delle regioni.

La parte terza riporta il contingente complessivo di personale dell'amministrazione da trasferire, quale risulta dalla somma delle unità stabilite nelle due parti precedenti.

Giova rilevare subito un materiale errore di trascrizione in cui si è incorsi nell'elaborazione del provvedimento legislativo.

Infatti il numero delle unità per i due ruoli « Assistenti radiotecnici e Marconisti del genio civile » e « Coadiutore e meccanografi dell'Amministrazione centrale e del genio civile » risulta invertito sia nella parte seconda sia nella parte terza della tabella, con la conseguenza che il contingente di ruolo è stato attribuito all'altro e viceversa. Trattasi come si è già accennato di un evidente errore materiale. In altri termini, il ruolo degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile si compone di sole 70 unità laddove,

giusta la parte seconda della ripetuta tabella, dovrebbero porsi a disposizione delle regioni 131 elementi e, giusta la parte terza ben 1.317.

Tali ultime unità sono da reperirsi, invece, tra i ruoli del coadiutori e meccanografi dell'Amministrazione centrale del genio civile ammontanti a complessive 2.410 unità.

A seguito dell'inversione a tali contingenti occorre operare le dovute rettifiche alle quali si provvede con l'articolo 1 dell'allegato disegno di legge.

Inoltre il decreto del Presidente della Repubblica n. 8 prevede tra le competenze trasferite alle regioni anche la materia della bonifica nell'ambito della quale l'Amministrazione dei lavori pubblici ha sinora gestito settori di vigilanza e di guardia del servizio di bonifica, rispettivamente, attraverso gli ufficiali idraulici e sorveglianti idraulici. In applicazione, pertanto, del principio informatore del decreto presidenziale n. 8 – secondo cui il personale deve essere posto a disposizione delle regioni se la materia che tratta è trasferita alle regioni medesime – tutti gli ufficiali e sorveglianti idraulici preposti al servizio di bonifica debbono transitare nei ruoli regionali. Tale trasferimento viene ora regolarizzato, con l'articolo 2, con decorrenza sempre dal 1° aprile 1972, fissata con l'articolo 3. Tale personale deve gravare sulla parte prima della tabella (articolo 18).

È da osservare, inoltre che, durante il lasso di tempo intercorso tra l'elaborazione degli elementi sui quali è stata determinata la tabella e la data della sua applicazione (1° aprile 1972) sono avvenute presso gli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici variazioni dei contingenti di personale colà in servizio.

Le causali sono state di varia natura e cioè:

a) i normali collocamenti a riposo. Occorre rilevare in proposito che la media dell'età del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici è molto elevata in quanto nell'arco di tempo 1950-1967, in dipendenza della esiguità degli organici e dei numerosi sopranumeri derivanti da leggi speciali non si sono potuti espletare concorsi e quindi rinnovare i quadri;

b) un esodo abbastanza consistente in applicazione della legge 336 in favore dei combattenti e categorie affini;

c) i normali movimenti di personale in dipendenza di esigenze di istituto dei vari uffici periferici connesse principalmente ad eventi calamitosi di rilevante portata.

In conseguenza di tali cause è avvenuto che, alla data del 1° aprile 1972 e cioè all'atto della messa a disposizione del personale in applicazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 8, l'Amministrazione dei lavori pubblici si è trovata nell'impossibilità di reperire i contingenti per ruoli indicati nella parte prima della tabella allegata al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

In definitiva la situazione numerica ipotizzata dalla tabella allegata al cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 8 non ha trovato rispondenza nella effettiva situazione di fatto esistente in periferia.

Di conseguenza nel rispetto del criterio ispiratore dei decreti delegati concernenti i trasferimenti di funzioni e personale statale alle regioni a statuto ordinario (e cioè quello di addivenire alla contestuale riduzione dei ruoli organici delle amministrazioni interessate in attesa della ristrutturazione di tutti i ruoli), si è prevista l'indisponibilità di posti alla qualifica iniziale nei ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici in misura pari alle unità eventualmente non trasferite alle regioni ai sensi della tabella sopra cennata.

La determinazione di ruoli nei quali operare l'indisponibilità di cui sopra e la relativa entità, viene disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 8.

Il complesso di tali operazioni è regolato dagli articoli 3 e 4.

Con l'articolo 5, infine, si prevede l'acceleramento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nel limite delle vacanze disponibili nei ruoli organici, detratte le aliquote indisponibili ai sensi del precedente articolo 4.

La norma in questione trae origine principalmente dalla responsabile valutazione fatta dall'amministrazione delle più impellenti esigenze funzionali dei suoi uffici e tende appunto a porla in condizione, in attesa della sua ristrutturazione, di assolvere i propri compiti istituzionali.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il contingente di personale del ruolo dei coadiutori e dei coadiutori meccanografi dell'amministrazione centrale e del genio civile di cui alle parti seconda e terza della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, deve intendersi riferito al ruolo organico degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile.

Il contingente di personale del ruolo organico degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile di cui alle parti seconda e terza della ripetuta tabella deve intendersi riferito al ruolo organico dei coadiutori e coadiutori meccanografi dell'amministrazione centrale e del genio civile.

ART. 2.

Tra i ruoli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono inclusi anche i ruoli degli ufficiali idraulici con un contingente di 45 unità e dei sorveglianti idraulici con un contingente di 275 unità.

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è sostituito dal seguente:

« In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del precedente primo comma, i ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo, cui il personale trasferito appartiene, vengono ridotti, con decorrenza dal 1° aprile 1972, delle unità di ruolo organico e del contingente non di ruolo trasferiti ».

ART. 4.

Ove il contingente fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 8 non venga raggiunto, sono resi indisponibili, sino alla revisione dei ruoli organici prevista dall'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale modificato dalla legge 28 ottobre 1970,

n. 775, altrettanti posti nella qualifica iniziale dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sino al raggiungimento di 6.500 unità.

L'eventuale determinazione dei ruoli nei quali vanno resi indisponibili i posti nella qualifica iniziale e il relativo contingente sono determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

ART. 5.

Il Ministro dei lavori pubblici, in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzato a bandire concorsi, a termini abbreviati da stabilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione di personale, in relazione alle vacanze disponibili nei ruoli organici detratte le aliquote di posti resi eventualmente indisponibili ai sensi del precedente articolo.

I vincitori dei concorsi, espletati ai sensi del precedente comma, possono essere assunti in servizio anche in pendenza della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.